



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

REGOLAMENTO  
TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI  
anno accademico 2021/2022



## Sommario

Art. 1 - Oggetto e Finalità .....	4
Art. 2 - Composizione della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno .....	4
Art. 3 - Composizione della contribuzione dovuta dallo studente a tempo parziale.....	4
Art. 4 - Contribuzione dovuta dallo studente internazionale.....	5
Art. 5 - Contribuzione per Dottorato di Ricerca .....	5
Art. 6 - Determinazione della contribuzione in funzione del reddito.....	5
Art. 7 – Tassa regionale per il diritto allo studio universitario .....	6
Art. 8 – Contributo annuale onnicomprensivo.....	7
Art. 9 - Rate e scadenze .....	8
Art. 10 - Modalità di pagamento .....	8
Art. 11 - Iscrizione a Corsi singoli.....	8
Art. 12 – Semestre aggiuntivo .....	8
Art. 13 Esoneri .....	9
<b>13.1 Esoneri per NO TAX Area .....</b>	<b>9</b>
<b>13.2 Esoneri per Borsa di studio.....</b>	<b>9</b>
<b>13.3 Esoneri per Disabilità/DSA .....</b>	<b>9</b>
<b>13.4 Esonero per nucleo familiare .....</b>	<b>9</b>
<b>13.5 Esoneri per merito .....</b>	<b>10</b>
<b>13.6 Altri esoneri.....</b>	<b>10</b>
Art.14 Rimborsi.....	10
Art.15 Atti di carriera.....	11
<b>15.1 Conseguimento titolo .....</b>	<b>11</b>
<b>15.2 Rinuncia agli studi .....</b>	<b>11</b>
<b>15.3 Sospensione temporanea degli studi.....</b>	<b>11</b>
<b>15.4 Interruzione programmata .....</b>	<b>12</b>
<b>15.5 Interruzione degli studi per maternità o infermità gravi e prolungate .....</b>	<b>12</b>
<b>15.6 Ricongiunzione .....</b>	<b>12</b>
<b>15.7 Trasferimento in uscita .....</b>	<b>12</b>
<b>15.8 Passaggi di corso .....</b>	<b>12</b>
Art. 16 Rilascio pergamena e duplicato tesserino universitario.....	12
Art. 17 Verifiche.....	13
Art. 18 Responsabile del procedimento e Referente per la protezione dei dati .....	13



UNIVERSITÀ DELLA  
CALABRIA

ALLEGATO 1 - Importi di CA per fasce di reddito .....	14
ALLEGATO 2 - Riferimenti normativi per graduazione contributi ed esenzioni .....	16
ALLEGATO 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).....	18

*I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.*

### **Acronimi**

Nel presente regolamento saranno utilizzati i seguenti acronimi:

- CDS = Corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico;
- TDSU = Tassa regionale per il diritto allo studio universitario, di cui al D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, art. 18, comma 8;
- CA = Contributo Annuale onnicomprensivo, di cui ai commi 257 e 258 dell'art.1 della L. 11.12.2016, n. 232;
- ISEE-DSU = Indicatore della Situazione Economica Equivalente valido per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario, rilasciato dall'INPS.

### **Art. 1 - Oggetto e Finalità**

L'Università della Calabria, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 comma 254 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", definisce i livelli di contribuzione studentesca dei corsi di studio attivati nel rispetto dei principi di equità, gradualità e progressività, al fine di garantire il diritto allo studio e di premiare l'impegno e il merito.

Sono disciplinati dal presente Regolamento le tipologie e gli importi di tasse e contributi previsti per gli studenti iscritti ai Corsi di studio e di Dottorato dell'Università della Calabria per l'anno accademico 2021/2022.

### **Art. 2 - Composizione della contribuzione dovuta dallo studente a tempo pieno**

La contribuzione dovuta da uno studente a tempo pieno per l'immatricolazione o l'iscrizione ad un CDS, a meno di specifico esonero, è così composta:

- TDSU, come specificato di seguito all'art. 7;
- CA, come specificato di seguito all'art. 8;
- Imposta di bollo di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
- Assicurazione.

Per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in *Conservazione e Restauro dei Beni Culturali* è previsto un contributo aggiuntivo pari a  $(\text{ISEE-DSU}-15.000)/5$ . Il valore di tale incremento non potrà essere, comunque, superiore a 2.000 euro. Le modalità di corresponsione di tale contributo aggiuntivo saranno specificate nel relativo bando di ammissione.

### **Art. 3 - Composizione della contribuzione dovuta dallo studente a tempo parziale**

Lo status di studente impegnato a tempo parziale può essere chiesto all'atto dell'immatricolazione e per gli anni successivi al primo, per i soli corsi di studio che lo prevedono, facendone richiesta presso il proprio Dipartimento. La contribuzione dovuta da uno studente a tempo parziale per l'immatricolazione o l'iscrizione ad un Corso di studi, a meno di specifico esonero, è così composta:

- TDSU, come specificato di seguito all'art. 7;
- CA, come specificato di seguito all'art. 8 nella misura del 50%
- Imposta di bollo
- Assicurazione.

#### **Art. 4 - Contribuzione dovuta dallo studente internazionale**

La contribuzione dovuta da uno studente internazionale, non idoneo alla borsa di studio, per l'immatricolazione o l'iscrizione ad un Corso di studi, è:

- se indicato, quanto previsto dalla convenzione;
- in assenza di indicazioni esplicite della convenzione in base all'attestazione ISEE-U parificato (vedi art. 6),
- nel caso in cui l'ISEE-U parificato non sia disponibile, una tassa forfettaria pari a **1.000€** a titolo di contributo unico, da corrispondere in rate per come previsto all'art. 9.
- di **16,50€** se beneficiario di borsa di studio del Governo Italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e relativi periodici programmi esecutivi. L'esonero è condizionato, negli anni accademici successivi, al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli Affari Esteri.
- di **16,50€** se proveniente da uno dei Paesi particolarmente poveri, il cui elenco è definito annualmente con decreto del MIUR che recepisce le disposizioni di cui all'art.13, comma 5, del D.P.C.M. 09/04/2001, e successive modifiche.

Tale agevolazione è valida per la durata normale del corso di studio, con la possibilità di estenderla di un anno se alla data del 31 dicembre successivo all'ultimo anno di corso lo studente è in possesso del seguente numero di crediti:

- corso di laurea: 130 CFU;
  - corso di laurea magistrale: 72 CFU;
  - corso di laurea magistrale a ciclo unico: 216 CFU
- Lo studente in mobilità internazionale, contemporaneamente iscritto presso l'Unical e un ateneo straniero potrà conseguire il doppio titolo accademico presso l'Unical, e sarà esonerato dal pagamento delle tasse, se previsto dalla relativa convenzione.

#### **Art. 5 - Contribuzione per Dottorato di Ricerca**

Per l'iscrizione ad un Corso di dottorato di ricerca si dovrà versare l'Assicurazione e la TDSU.

#### **Art. 6 - Determinazione della contribuzione in funzione del reddito**

Ai fini del calcolo della contribuzione, la condizione economica è rilevata dall'ISEE-DSU.

L'attestazione relativa all'ISEE-DSU viene rilasciata dall'INPS dietro richiesta diretta degli studenti o per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale (CAF/CAAF) o altro Ente autorizzato.

Nella richiesta deve essere espressamente indicato il componente o i componenti del nucleo familiare per i quali calcolare l'indicatore per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario.

L'Università acquisirà direttamente dalla banca dati INPS i dati relativi all'ISEE-DSU.

La richiesta di attestazione ISEE-DSU dovrà essere presentata all'INPS entro il 15/10/2021, farà fede la data di presentazione della richiesta indicata sul protocollo telematico.

Se la richiesta dell'ISEE-DSU è effettuata in data successiva alla scadenza suindicata, ma entro il 31/12/2021, si applica una mora di 50 euro per tardiva presentazione.

Le attestazioni ISEE saranno soggette ai controlli previsti dalla normativa vigente, in caso di omissioni o difformità contenute nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) rilevate dall'INPS per il tramite dell'Agenzia delle entrate o delle altre amministrazioni pubbliche in possesso dei dati rilevanti per la DSU, gli interessati devono farsi parte diligente e provvedere ad integrare la dichiarazione.

In caso di mutata condizione economica del nucleo familiare si potrà presentare un ISEE Corrente, prodotto ai sensi dell'art 9 del DPCM n° 159 del 5/12/2013.



## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del Dlgs 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero (ISEE Parificato) calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

### **Art. 7 – Tassa regionale per il diritto allo studio universitario**

La **TDSU**, è stabilita come di seguito indicato:

- 130,00€ per ISEE-DSU non superiore ad € 23.626,32
- 140,00€ per ISEE-DSU compreso tra € 23.626,33 ed € 47.252,63
- 160,00€ per ISEE-DSU pari o superiore ad € 47.252,64

### Art. 8 – Contributo annuale onnicomprensivo

Il CA dovuto dallo studente è determinato tenendo conto della condizione di reddito misurata dall'ISEE-DSU, dalla regolarità degli studi e da requisiti di merito, come di seguito indicato:

ISEE-DSU	Studente regolare <sup>1</sup>		Studente non regolare <sup>2</sup>	
	A <sup>3</sup>	B <sup>4</sup>	C	D
ISEE-DSU ≤ 20.000	0	F (ISEE-DSU)	0,072 × (ISEE-DSU-13.000), con valore minimo 200	1,07 × F(ISEE-DSU) fino al valore massimo 2.250
20.000 < ISEE-DSU ≤ 22.000	0,2 × 0,07 × (ISEE-DSU-13.000)			
22.000 < ISEE-DSU ≤ 24.000	0,5 × 0,07 × (ISEE-DSU-13.000)			
24.000 < ISEE-DSU ≤ 26.000	0,7 × 0,07 × (ISEE-DSU-13.000)			
26.000 < ISEE-DSU ≤ 28.000	0,8 × 0,07 × (ISEE-DSU-13.000)			
28.000 < ISEE-DSU ≤ 30.000	0,9 × 0,07 × (ISEE-DSU-13.000)			
ISEE-DSU > 30.000	F (ISEE-DSU) fino al valore massimo 2.000	1,02 × F(ISEE-DSU) fino al valore massimo 2.150	1,025 × F(ISEE-DSU) fino al valore massimo 2.200	

con  $F(ISEE-DSU) = 230 + 602,70202 * (2,718281^{(0,000032 * ISEE-DSU)} - 1)$

La Tabella di riferimento con gli importi di CA per fasce di reddito è disponibile nell'Allegato 1

<sup>1</sup> *Studente regolare:*

- iscritto all'ateneo per la prima volta (o con precedenti carriere chiuse per conseguimento titolo), in corso o al primo anno fuori corso.
- iscritto all'ateneo con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi o per decadenza la cui somma degli anni di iscrizione (carriera attuale + carriere precedenti) sia ≤ n+1 (n= durata legale del corso attuale)
- <sup>2</sup> *Studente non regolare:* iscritto all'ateneo con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi o per decadenza la cui somma degli anni di iscrizione (carriera attuale + carriere precedenti) sia > n+1 (n= durata legale del corso attuale)

<sup>3</sup> **Requisito di merito (fascia A e C):**

Primo anno = nessuno

Secondo anno = almeno 10 CFU entro il 10 agosto 2021

Anni successivi al secondo: almeno 25 CFU tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021

<sup>4</sup> **Senza requisito di merito (fascia B e D):**

Secondo anno = studente che non ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto 2021

Anni successivi al secondo: studente che non ha conseguito almeno 25 CFU tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021

### **Art. 9 - Rate e scadenze**

1. La contribuzione è versata dallo studente in quattro rate come di seguito riportato:
  - 1<sup>a</sup> rata: bollo+ assicurazione (16,00€ + 0,50€);
  - 2<sup>a</sup> rata: TDSU + 1/3 del CA;
  - 3<sup>a</sup> rata: 1/3 del CA + eventuali contributi ed oneri dovuti;
  - 4<sup>a</sup> rata: 1/3 del CA
2. Le scadenze delle relative rate sono:
  - 1<sup>a</sup> rata:
    - o per immatricolati: entro termini previsti dal bando di ammissione;
    - o per iscritti in corso: entro 30 settembre 2021; oltre tale data è dovuto un contributo di 20,00€ per tardiva iscrizione
    - o per iscritti fuori corso: entro 31/12/2021; oltre tale data è dovuto un contributo di 20,00€ per tardiva iscrizione
  - 2<sup>a</sup> rata:
    - o per iscritti in corso entro il 30 novembre 2021;
    - o per iscritti fuori corso entro il 31/12/2021;
  - 3<sup>a</sup> rata: per tutti entro il 28 febbraio 2022;
  - 4<sup>a</sup> rata: per tutti entro il 31 maggio 2022.
3. In caso di inosservanza delle scadenze fissate è dovuta una mora, calcolata in misura proporzionale alla quota di CA, nei seguenti termini:
  - 3% fino a 30 giorni di ritardato pagamento;
  - 8% da 31 a 60 giorni di ritardato pagamento;
  - 15% oltre i 60 giorni di ritardato pagamento.
4. Con il pagamento della prima rata si acquisisce lo status di studente per l'a.a. 2021/22. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse non può compiere alcun atto di carriera, né usufruire dei servizi di Ateneo.

### **Art. 10 - Modalità di pagamento**

La prima rata deve essere corrisposta esclusivamente on line, le successive mediante Pago PA. La quietanza di pagamento non deve essere consegnata poiché verrà acquisita automaticamente. I beneficiari della "Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche" (c.d. Carta docente), ai sensi della Legge 107/2016 (Buona Scuola), potranno utilizzarla per il pagamento della contribuzione studentesca.

### **Art. 11 - Iscrizione a Corsi singoli**

Per l'iscrizione a corsi singoli è dovuto un importo paria a 16,50€ + 15€ per ogni CFU, da versare entro 6 giorni dalla determinazione del dovuto. Per gli studenti di cui all'art.13.3 punto a) si applicano le stesse disposizioni valide per l'iscrizione all'anno accademico.

### **Art. 12 – Semestre aggiuntivo**

Per gli iscritti ai corsi di studio che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi FIT (24 CFU), la durata normale del corso di studi frequentato è aumentata di un semestre. In tal caso, lo



studente è da considerarsi in corso e potrà continuare a fruire dei servizi di diritto allo studio. A tale beneficio si può accedere una sola volta nella carriera universitaria.

Lo studente che consegnerà il titolo entro il 30/04/2022 non dovrà iscriversi all'a.a. 2021/22 e potrà sostenere esami fino al 30/04/2022, chiedendo al dipartimento di afferenza il riconoscimento del semestre aggiuntivo.

### **Art. 13 Esoneri**

Gli esoneri non sono cumulabili, in caso di più esoneri viene applicato quello più favorevole allo studente.

#### **13.1 Esoneri per NO TAX Area**

Lo studente è esonerato totalmente dal pagamento del CA se soddisfa i seguenti requisiti:

- appartenere ad un nucleo familiare il cui ISEE-DSU è inferiore o uguale a 20.000€;
- essere iscritto all'Università della Calabria da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, aver conseguito almeno 10 crediti formativi universitari (CFU) entro il 10 agosto del primo anno; nel caso di iscrizione ad anni successivi, aver conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti il 10 agosto dell'anno accademico precedente la relativa iscrizione;
- essere uno studente regolare (v. art. 8).

#### **13.2 Esoneri per Borsa di studio**

Se idoneo, beneficiario o non beneficiario, alla borsa di studio, lo studente è esonerato totalmente dal pagamento del CA e della TDSU per la durata normale del corso di studio, è tenuto invece a pagare il 50% del CA nel primo anno successivo alla durata normale del corso di studio.

#### **13.3 Esoneri per Disabilità/DSA**

- a) Lo studente è esonerato totalmente dal pagamento del CA e della TDSU se rientra in una delle fattispecie previste dall'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012 o dall'art. 30 legge 30 marzo 1971 n. 118 (si veda Allegato n.2).
- b) Lo studente è esonerato dal pagamento della TDSU e del 50% del CA se ha una disabilità compresa tra il 40% e il 65%. Tale esonero si applica allo studente per un numero di anni pari alla durata normale del corso di studi più uno. Per poter usufruire del beneficio è necessario presentare le certificazioni di disabilità/DSA (caricandole nell'apposita sezione su [unical.esse3.cineca.it](http://unical.esse3.cineca.it)).

#### **13.4 Esonero per nucleo familiare**

I componenti dello stesso nucleo familiare iscritti per l'a.a. 2021/2022 all'Università della Calabria hanno diritto all'esonero dal pagamento della IV rata. L'esonero viene applicato a condizione che almeno due componenti del nucleo non usufruiscano di un esonero tra quelli di cui ai punti precedenti del presente articolo 13 e tutti i componenti del nucleo siano in regola col pagamento delle tasse fino alla III rata dell'a.a. 2021/22. Nel caso in cui uno dei componenti goda di esonero per merito all'altro componente sarà comunque applicato l'esonero per nucleo familiare.

Questo tipo di esonero deve essere richiesto entro il 31/01/2022 dall'interessato solo nel caso in cui non presenti attestazione ISEE-DSU; negli altri casi è applicato automaticamente.

### 13.5 Esoneri per merito

Lo studente che si immatricola nell'a.a. 2021/22 ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico e che ha conseguito il titolo di scuola superiore nell'a.s. 2020/21 con voto 100/100 e lode ha diritto all'esonero dal pagamento della IV rata. Non è necessario presentare richiesta.

1. Lo studente che consegue il titolo di laurea triennale, nella durata normale del corso ed entro il 31/12/2022 acquisisce il diritto all'esonero del 100% di CA sull'iscrizione ad un corso di laurea magistrale per l'a.a. 2022/2023.
2. Lo studente che consegue il titolo di laurea triennale, entro il primo anno fuori corso e entro il 31/12/2022 acquisisce il diritto all'esonero del 50% di CA sull'iscrizione ad un corso di laurea magistrale per l'a.a. 2022/2023.
3. Chi si immatricola nell'a.a. 2021/22 ad un corso di laurea magistrale biennale e ha conseguito il titolo per il corso di laurea triennale con voto 110/110 e lode ha diritto all'esonero dal pagamento della IV rata. Non è necessario presentare richiesta.
4. Lo studente in regola con la carriera e che acquisisce entro il 31/12/ 2022 tutti i crediti previsti nel proprio piano di studi (ad esclusione della prova finale), ha diritto al 50% di riduzione del CA sull'iscrizione all'a.a. successivo 2022/2023. Tale beneficio non si applica in presenza di esami convalidati, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera.
5. Su richiesta dello studente, l'importo versato per l'iscrizione a corsi singoli nell'a.a. 2020/21, nel caso abbia conseguito i CFU previsti, è decurtato dal CA dovuto nell'a.a. 2021/22 per l'immatricolazione ad un corso di laurea magistrale.
6. Il vincitore di medaglia d'oro ai campionati sportivi universitari è esonerato, a seguito di presentazione di apposita richiesta, dal pagamento del CA.
7. Ai vincitori delle fasi regionali delle Olimpiadi promosse e finanziate ovvero organizzate dalla "Direzione generale per gli ordinamenti scolastici" del MIUR riservate agli studenti delle Scuole superiori, svolte nell'a.s. 2020/21 (Olimpiadi di chimica, di *problem solving*, di italiano, di filosofia, di astronomia, di fisica, di matematica, di informatica, di robotica, di statistica, di scienze naturali e delle lingue e civiltà classiche), è riconosciuta, a seguito di presentazione di apposita richiesta, una riduzione sul CA pari al valore della TDSU corrisposta.

### 13.6 Altri esoneri

1. Lo studente, figlio di vittime di organizzazioni mafiose o terroristiche, è esonerato, previa presentazione di apposita richiesta, dal pagamento della contribuzione annuale.
2. Chi, insignito del Premio "Alfieri del Lavoro" destinato ai 25 migliori studenti che abbiano terminato la scuola secondaria superiore con il massimo dei voti, si immatricola nell'a.a. 2021/22 ad un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico è esonerato, a seguito di presentazione di apposita richiesta, dal pagamento della contribuzione annuale.

### Art.14 Rimborsi

1. Lo studente che consegue il titolo di laurea magistrale o magistrale a ciclo unico entro il 31 dicembre 2021 in un numero di anni pari alla durata normale del corso, ha diritto al rimborso d'ufficio del CA. Tale beneficio non si applica in presenza di esami convalidati nella carriera, ad eccezione di quelli superati nei programmi di mobilità internazionale e sostenuti presso enti accreditati per la verifica della preparazione relativa alla lingua straniera
2. Hanno diritto al rimborso d'ufficio, secondo i requisiti e le modalità previste dal D.M. n. 989 del 25/10/2019, gli iscritti ai Corsi per le classi di laurea di ambito scientifico – tecnologico. Sono considerate

le classi L-27 (Scienze e tecnologie chimiche); L-30 (Scienze e tecnologie fisiche); L-35 (Scienze matematiche); L-41 (Statistica); L-8 (Ingegneria dell'informazione); L-9 (Ingegneria industriale); L-31 (Scienze e tecnologie informatiche); L-7 (Ingegneria civile e ambientale), Corso nelle classi L-34 (Scienze geologiche), LM – 74 (Scienze e tecnologie geologiche), LM – 79 (Scienze geofisiche).

## **Art.15 Atti di carriera**

### **15.1 Conseguimento titolo**

1. Lo studente che termina gli esami in una delle sessioni dell'a.a. 2020/2021 e si laurea entro il 30 aprile 2022 non deve iscriversi all'a.a. 2021/2022.
2. Lo studente che non ha terminato gli esami nell'ultima sessione utile dell'a.a.2020/21 dovrà iscriversi all'a.a. 2021/22. Se conseguirà il titolo entro il 30/04/2022 sarà esonerato dal pagamento della IV rata, in caso contrario sarà tenuto al pagamento della IV rata, che andrà corrisposta entro il 31/05/2022, o, se precedente, entro la data fissata dai termini per il conseguimento del titolo.

### **15.2 Rinuncia agli studi**

1. Per presentare domanda di rinuncia agli studi, lo studente deve essere in regola con il pagamento delle tasse dovute fino all'ultimo anno di iscrizione.  
Se l'ultima iscrizione è stata effettuata in un a.a. precedente al 2017/18, per regolarizzare la seconda rata non pagata sono dovuti 120,00€.  
In caso di revoca di borsa di studio è dovuto l'intero importo, costituito da integrazione della prima rata e seconda rata.  
Dall'a.a. 2017/18 è dovuta l'intera corresponsione delle tasse.
2. Per gli iscritti e gli immatricolati all'a.a. 2021/2022 sono dovute la prima e la seconda rata ed eventuali altre rate già scadute alla data di presentazione della domanda.
3. La rinuncia comporta il pagamento della tassa di 150,00€, da versare entro sei giorni lavorativi successivi alla data di emissione.
4. La domanda di rinuncia si intende perfezionata con il pagamento di tutti gli importi dovuti; in caso contrario la carriera resterà attiva.
5. Lo studente, immatricolato o iscritto all'a.a. 2021/22, che rinuncia per immatricolarsi ad altro CdS dell'Università della Calabria, paga TDSU e seconda rata solo sulla nuova carriera ed è tenuto a versare un contributo di 50,00€ per cambio corso.  
Tale contributo non è dovuto per iscrizione ai corsi di Scienze della Formazione Primaria, Ingegneria Edile e Architettura, Medicina e Tecnologie Digitali dell'Unical.

### **15.3 Sospensione temporanea degli studi**

1. La sospensione temporanea degli studi può essere richiesta per effettuare l'iscrizione a una Scuola di specializzazione, a un dottorato di ricerca, a un corso di master, a un corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA/PAS), a una scuola Allievi dell'Arma, della Guardia di Finanza e altre Forze armate che erogano percorsi di studio incompatibili con la carriera universitaria.
2. La domanda può essere presentata entro il 15 ottobre 2021 per uno o più anni accademici, comunque per un numero di anni non superiore alla durata normale del corso cui ci si intende iscrivere. Nel periodo di sospensione degli studi lo studente non è tenuto al pagamento delle tasse universitarie e non può compiere alcun atto di carriera.

#### **15.4 Interruzione programmata**

1. L'interruzione programmata degli studi può essere richiesta pagando 100,00€ per ogni anno accademico e al massimo per due volte, per periodi di almeno un anno accademico e non più lunghi della durata del corso degli studi.
2. La richiesta deve essere effettuata entro il 15 ottobre 2021. In qualsiasi momento dell'anno si può chiedere di riprendere gli studi. In tal caso non si ha diritto alla restituzione della tassa di 100,00€ ed è dovuto il pagamento della differenza tra l'importo dovuto e l'importo versato.

#### **15.5 Interruzione degli studi per maternità o infermità gravi e prolungate**

1. In caso di certificata gravidanza, la studentessa può chiedere l'esenzione delle tasse non ancora maturate e beneficiare dell'interruzione della carriera fino al termine dell'anno accademico. In qualsiasi momento dell'anno si può riprendere gli studi, corrispondendo l'ultima rata delle tasse maturata.
2. In caso di certificate gravi patologie, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del D.lgs. 68/2012, lo studente può chiedere l'esenzione dalle tasse non ancora maturate, per il periodo della certificazione.
3. Gli studenti che beneficiano dell'interruzione degli studi per i casi suindicati non possono effettuare, nel periodo dell'interruzione, alcun atto di carriera.

#### **15.6 Ricongiunzione**

Lo studente che vuole iscriversi all'a.a. 2021/2022 e che ha almeno due anni accademici di mancata iscrizione, deve pagare 120,00€ per ogni a.a. di mancata iscrizione, fino ad un max di 500,00€.

Se l'ultima iscrizione è stata effettuata in un a.a. precedente al 2017/18, per regolarizzare la seconda rata non pagata sono dovuti 120,00€.

Lo studente che, non avendo richiesto la sospensione temporanea o l'interruzione programmata degli studi, non si è iscritto per l'a.a.2020/2021, può iscriversi all' a.a. 2021/2022 pagando euro 200,00 per l'anno di mancata iscrizione (se inferiore al CA relativo all'a.a. 2020/2021).

In caso di documentata perdita del lavoro o decesso di un genitore o di un componente del nucleo familiare nell'anno 2020 si otterrà l'esonero dal pagamento di questo importo.

#### **15.7 Trasferimento in uscita**

Lo studente non iscritto all'a.a. 2021/22 che intende trasferirsi presso altro Ateneo deve essere in regola con il pagamento delle tasse relative all'a.a.2020/21.

Se lo studente è iscritto all'a.a.2021/22, deve:

- fino al 30/11, la II rata,
- dall'1/12 al 28/02, la III rata,
- dal 1/3 anche la IV rata.

In tutti i casi deve corrispondere la tassa di trasferimento di 100,00€.

#### **15.8 Passaggi di corso**

Per l'iscrizione ad un corso di studio attivato dall'Università mediante passaggio da un altro corso di studio dell'Università medesima è richiesta la corresponsione di una tassa di 50,00€.

#### **Art. 16 Rilascio pergamena e duplicato tesserino universitario**

1. Al laureato e al dottore di ricerca è richiesto il pagamento di 50€ per il rilascio della pergamena di laurea e di dottorato;
2. A chi fa richiesta di duplicato del tesserino universitario è richiesta la corresponsione di 6,00€.

**Art. 17 Verifiche**

Le dichiarazioni fornite ai sensi degli articoli 71 e 75 del DPR del 28 dicembre 2000, n.445 sono sottoposte a controllo sulla veridicità. Nel caso di accertata dichiarazione non veritiera si procede ai sensi dell'art. 76 della predetta normativa.

**Art. 18 Responsabile del procedimento e Referente per la protezione dei dati**

La Responsabile del procedimento e la Referente per la protezione dei dati è la dott.ssa Gianfranca Russo, email: [area.servizididattici@unical.it](mailto:area.servizididattici@unical.it).

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informano gli studenti che il trattamento dei dati personali da essi forniti avverrà nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, nonché del D.lgs. n. 196/2003. I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità di carattere istituzionale. Per ulteriori dettagli si rinvia all'informativa di cui all'Allegato 3.



ALLEGATO 1 - Importi di CA per fasce di reddito

TABELLA A

Anni di permanenza in ateneo <= n+1*		
FASCIA A Con CFU**	ISEE	FASCIA B Senza CFU
No tax area 0 euro	euro 0	euro 230
	euro 1.000	euro 250
	euro 2.000	euro 270
	euro 3.000	euro 291
	euro 4.000	euro 312
	euro 5.000	euro 335
	euro 6.000	euro 358
	euro 7.000	euro 381
	euro 8.000	euro 406
	euro 9.000	euro 431
	euro 10.000	euro 457
	euro 11.000	euro 484
	euro 12.000	euro 512
	euro 13.000	euro 541
	euro 14.000	euro 571
	euro 15.000	euro 601
	euro 16.000	euro 633
	euro 17.000	euro 666
	euro 18.000	euro 699
	euro 19.000	euro 734
euro 20.000	euro 770	

Anni di permanenza in ateneo <= n+1*		
FASCIA A Con CFU**	ISEE	FASCIA B Senza CFU
euro 112	euro 21.000	euro 807
euro 315	euro 22.000	euro 846
euro 350	euro 23.000	euro 885
euro 539	euro 24.000	euro 926
euro 588	euro 25.000	euro 969
euro 728	euro 26.000	euro 1.012
euro 784	euro 27.000	euro 1.057
euro 945	euro 28.000	euro 1.104
euro 1.008	euro 29.000	euro 1.152
euro 1.190	euro 30.000	euro 1.201
euro 1.253	euro 31.000	euro 1.278
euro 1.305	euro 32.000	euro 1.332
euro 1.360	euro 33.000	euro 1.387
euro 1.416	euro 34.000	euro 1.445
euro 1.474	euro 35.000	euro 1.504
euro 1.535	euro 36.000	euro 1.565
euro 1.597	euro 37.000	euro 1.629
euro 1.661	euro 38.000	euro 1.694
euro 1.727	euro 39.000	euro 1.761
euro 1.795	euro 40.000	euro 1.831
euro 1.865	euro 41.000	euro 1.903
euro 1.938	euro 42.000	euro 1.977
euro 2.000	euro 43.000	euro 2.054
euro 2.000	euro 44.000	euro 2.133
euro 2.000	euro 45.000	euro 2.150
euro 2.000	euro 47.017,56 +	euro 2.150

**FASCIA A** = Iscritto al primo anno accademico; oppure iscritto al secondo anno accademico che ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; oppure iscritto ad anni successivi al secondo in corso, fino al primo anno fuori corso, che ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

**FASCIA B** = Iscritto al secondo anno accademico che non ha conseguito almeno 10 CFU entro il 10 agosto del primo anno; oppure iscritto ad anni successivi al secondo in corso, fino al primo fuori corso, che non ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

**\*Requisito di iscrizione - Anni di permanenza in ateneo (fascia A e B):**

senza precedenti carriere in Unical o con precedenti carriere cessate per conseguimento titolo; oppure con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione non superi n +1 anni previsti dal corso di studi.



TABELLA B

Anni di permanenza in ateneo > n+1*			Anni di permanenza in ateneo > n+1*		
FASCIA C Con CFU**	ISEE	FASCIA D Senza CFU	FASCIA C Con CFU**	ISEE	FASCIA D Senza CFU
euro 200	euro 0	euro 246	euro 720	euro 23.000	euro 947
	euro 1.000	euro 267	euro 792	euro 24.000	euro 991
	euro 2.000	euro 289	euro 864	euro 25.000	euro 1.036
	euro 3.000	euro 311	euro 936	euro 26.000	euro 1.083
	euro 4.000	euro 334	euro 1.008	euro 27.000	euro 1.131
	euro 5.000	euro 358	euro 1.080	euro 28.000	euro 1.181
	euro 6.000	euro 383	euro 1.152	euro 29.000	euro 1.232
	euro 7.000	euro 408	euro 1.224	euro 30.000	euro 1.285
	euro 8.000	euro 434	euro 1.284	euro 31.000	euro 1.340
	euro 9.000	euro 461	euro 1.338	euro 32.000	euro 1.397
	euro 10.000	euro 489	euro 1.394	euro 33.000	euro 1.455
	euro 11.000	euro 518	euro 1.452	euro 34.000	euro 1.515
	euro 12.000	euro 548	euro 1.511	euro 35.000	euro 1.578
	euro 13.000	euro 579	euro 1.573	euro 36.000	euro 1.642
	euro 14.000	euro 611	euro 1.636	euro 37.000	euro 1.708
euro 15.000	euro 643	euro 1.702	euro 38.000	euro 1.777	
euro 216	euro 16.000	euro 677	euro 1.770	euro 39.000	euro 1.848
euro 288	euro 17.000	euro 712	euro 1.840	euro 40.000	euro 1.921
euro 360	euro 18.000	euro 748	euro 1.912	euro 41.000	euro 1.996
euro 432	euro 19.000	euro 786	euro 1.987	euro 42.000	euro 2.074
euro 504	euro 20.000	euro 824	euro 2.064	euro 43.000	euro 2.154
euro 576	euro 21.000	euro 864	euro 2.143	euro 44.000	euro 2.237
euro 648	euro 22.000	euro 905	euro 2.200	euro 45.000	euro 2.250
			euro 2.200	euro 47.017,56 +	euro 2.250

**FASCIA C** = Iscritto oltre il primo anno fuori corso **senza** precedenti carriere o con precedenti carriere chiuse per conseguimento titolo; **oppure con** precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione supera n +1 anni previsti dal corso di studi se iscritto al primo anno **oppure** che ha conseguito almeno 10 CFU se iscritto al secondo anno **oppure** che ha conseguito 25 CFU se iscritto ad anni successivi al secondo, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

**FASCIA D** = Iscritto oltre il primo anno fuori corso **oppure** con precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione supera n +1 anni previsti dal corso di studi, che non ha conseguito almeno 25 CFU nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente, la relativa iscrizione. Studente iscritto ad un corso di studio ante-riforma.

**\*Requisito di iscrizione - Anni di permanenza in ateneo (fascia C o D):**

**con** precedenti carriere chiuse per rinuncia agli studi/decadenza la cui somma degli anni di iscrizione superi n +1 anni previsti dal corso di studi.

**\*\*Requisito di CFU richiesti (fascia A e C):**

Primo anno = nessuno

Secondo anno = almeno 10 cfu entro il 10 agosto 2021

Anni successivi: almeno 25 cfu tra il 10 agosto 2020 e il 10 agosto 2021

## ALLEGATO 2 - Riferimenti normativi per graduazione contributi ed esenzioni

### Art. 9 D.lgs. 29/03/2012 n. 68

(Graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi)

1. Ai fini della graduazione dell'importo dei contributi dovuti per la frequenza ai corsi di livello universitario, le università statali e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di seguito denominate: "Istituzioni", valutano la condizione economica degli iscritti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 3, e possono tenere conto dei differenziali di costo di formazione riconducibili alle diverse aree disciplinari.
2. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento.
3. Le Istituzioni e le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio da parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università o dall'istituzione di alta formazione artistica, musicale e coreutica al Ministero degli affari esteri.
4. Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate sono esonerati totalmente dal pagamento di tasse e contributi universitari in tale periodo.
5. Le università esonerano totalmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi gli studenti che intendano ricongiungere la loro carriera dopo un periodo di interruzione degli studi di almeno due anni accademici, per gli anni accademici in cui non siano risultati iscritti. Per tale periodo essi sono tenuti al pagamento di un diritto fisso per ciascun anno stabilito dalle università.
6. Gli studenti che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 non possono effettuare negli anni accademici di interruzione degli studi alcun atto di carriera. La richiesta di tale beneficio non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di interruzione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del merito di cui al presente decreto.
7. Le Istituzioni e le università statali possono prevedere autonomamente, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e tenuto conto della condizione economica dello studente, la concessione di esoneri totali o parziali dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, con riferimento a: a) studenti con disabilità con invalidità inferiore al sessantasei per cento; b) studenti che concludano gli studi entro i termini previsti dai rispettivi ordinamenti con regolarità nella acquisizione dei crediti previsti nel piano di studi; c) studenti che svolgano una documentata attività lavorativa.
8. Per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca, nonché ai corsi accademici di primo e di secondo livello le università e le istituzioni rimborsano agli studenti esonerati, ai sensi del comma 2, la prima rata della tassa di iscrizione e dei contributi versata; nel caso in cui le graduatorie per il conseguimento della borsa di studio non siano state pubblicate al momento della scadenza delle iscrizioni ai corsi, il rimborso è effettuato entro un mese dalla data di pubblicazione di tali graduatorie.
9. Gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio che si iscrivono a un anno successivo di corso, non sono tenuti al pagamento della tassa di iscrizione e dei contributi, sino alla pubblicazione delle graduatorie per il conseguimento della borsa di studio.



10. Le università non statali legalmente riconosciute riservano agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, una quota del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, mediante la concessione degli esoneri totali dal pagamento di tasse e contributi universitari di cui al comma 2, e di ulteriori esoneri, stabiliti autonomamente dalle stesse università tenendo conto dei criteri di cui al comma 7.

11. Le Istituzioni e le università comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Ministero e al Consiglio nazionale degli studenti universitari, il numero di studenti esonerati totalmente o parzialmente dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, secondo le diverse tipologie di esonero, nonché la distribuzione degli studenti per classi di importo delle tasse e dei contributi.

12. Al fine di garantire alle università non statali legalmente riconosciute una adeguata copertura degli oneri finanziari che ad esse derivano dall'applicazione del presente decreto, nel riparto dei contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, il Ministro definisce specifici incentivi che tengano conto dell'impegno degli atenei nelle politiche per il diritto allo studio, con particolare riferimento all'incremento del numero degli esoneri totali, rispetto all'anno accademico 2000 - 2001, dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio di cui all'articolo 8.

Note all'art. 9: - L'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 104 del 1992 è il seguente: "1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione." - Per i riferimenti alla legge n. 243 del 1991, si veda nelle note alle premesse.

Art. 30 Legge 30/03/1971 n. 118  
(Esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie)

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione di inabilità, è concessa l'esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

### **ALLEGATO 3 - Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD)**

La presente informativa rappresenta un adempimento previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (d'ora in poi, RGPD), che, ai sensi dell'art. 13, prevede l'obbligo di fornire ai soggetti interessati le informazioni necessarie ad assicurare un trattamento dei propri dati personali corretto e trasparente.

**Titolare del trattamento dei dati:** Università della Calabria.

**Referente per la protezione dei dati:** Dott.ssa Gianfranca Russo, Responsabile dell'Area Servizi Didattici dell'Università della Calabria, email: [area.servizididattici@unical.it](mailto:area.servizididattici@unical.it)

**Responsabile della protezione dei dati:** Avv. Sergio Niger, email: [rpd@unical.it](mailto:rpd@unical.it).

#### **Finalità e base giuridica del trattamento**

I dati oggetto del trattamento, forniti all'atto della domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai corsi di laurea o, successivamente al superamento di quest'ultima fase, all'atto dell'iscrizione e nel corso del percorso formativo sino alla prova finale di laurea, sono raccolti e utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti o trattati per finalità istituzionali. Si precisa che il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, correttezza, esattezza, minimizzazione, riservatezza e integrità di cui all'art. 5 RGPD e che i dati saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative e didattiche. L'Università può altresì trattare i dati personali per scopi statistici e scientifici, anche per favorire l'analisi e il miglioramento delle attività e dei servizi di didattica, di ricerca e del diritto allo studio.

#### **Modalità del trattamento e soggetti interessati**

I dati personali richiesti e acquisiti sono raccolti e trattati sia in forma cartacea, sia con strumenti elettronici (informatici) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo.

La determinazione di tasse e contributi comporta l'accesso dell'Università ai dati reddituali del nucleo familiare dello studente. I dati sono prevalentemente elaborati per mezzo di sistemi informatici e sono finalizzati alla determinazione delle tasse e del contributo universitario.

I dati sono altresì comunicati alle Amministrazioni Pubbliche preposte ai controlli (a titolo esemplificativo, Agenzia delle Entrate, INPS e Guardia di Finanza).

Le eventuali categorie di dati particolari e/o dati giudiziari saranno trattati in conformità al RGPD e nel rispetto del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Università della Calabria.

Il conferimento di alcuni dati personali (cognome, nome, residenza, C.F., e-mail) è necessario per la costituzione del rapporto tra lo studente e l'Ateneo, pertanto è da ritenersi obbligatorio. In caso di mancato conferimento di tali dati non sarà possibile per l'Università attivare ed eseguire il relativo procedimento amministrativo.

#### **Diritti dell'interessato**

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Tali diritti sono esercitabili scrivendo al Titolare del trattamento.

Se Lei è un minorenne, prima di comunicare i suoi dati all'Ateneo, Le chiediamo di leggere attentamente l'informativa insieme ai Suoi genitori o a chi ne fa le veci.

Un'**informativa** con ulteriori dettagli è disponibile all'indirizzo [unical.it/privacy](http://unical.it/privacy).